

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO

STATUTO

Delibera n. 7 del 29/6/2001.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il comune di Cantalupo Nel Sannio è ente locale autonomo a norma degli artt. 5 e 128 della Costituzione della Repubblica Italiana, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e nel rispetto dei principi sanciti dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali, regionali e provinciali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Finalità e Autonomia

1. Il comune, quale istituzione, rappresenta l'intera collettività del suo territorio, promuovendo lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico.

2. Il comune, ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il comune, ispira la propria azione amministrativa, al principio di solidarietà, operando affinché possano essere affermati i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

4. Riconosce alla famiglia un ruolo essenziale nel contesto sociale e concorre a tutelarla nelle sue espressioni naturali della maternità e paternità e di educazione dei figli.

5. Promuove il progresso civile e lo sviluppo della comunità cittadina, garantisce e tutela il diritto dei cittadini ad una effettiva partecipazione alla vita politica, amministrativa, economica e culturale.

6. Riconosce nella solidarietà, particolarmente verso le persone svantaggiate ed i soggetti più deboli un valore di primaria importanza. In questa prospettiva promuove opportune iniziative tese a rendere effettivo il diritto alla casa ed al lavoro e indirizza la sua attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscono il pieno sviluppo morale e materiale del cittadino. Riconosce l'importanza delle tradizioni culturali, civili e religiose dei cittadini, valorizza le diverse culture che nella realtà amministrativa convivono o si incontrano, promuovendone la reciproca conoscenza attraverso la tolleranza e la collaborazione.

7. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, perseguendo il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

8. L'attività amministrativa è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i

criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione, perseguendo gli obiettivi di trasparenza e semplificazione.

9. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali.

10. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

11. Il comune, ispira la propria attività amministrativa, alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

12. Il comune, svolge le sue funzioni altresì, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

13. Il consiglio comunale può concedere la cittadinanza onoraria o la medaglia d'oro al merito, a persone che abbiano acquisito speciali meriti nei vari campi della cultura, dell'arte e della solidarietà umana.

Art. 3 Sede

1. La sede del comune è sita in p.zza Gennaro de Majo al civico n° 1.

2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

3. Per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.

4. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il comune di Cantalupo Nel Sannio ha un proprio gonfalone e un proprio stemma raffiguranti un lupo in campo aperto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma e del gonfalone, in via eccezionale o per esigenze particolari, sarà autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari. 5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 6

Pari opportunità

I. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità dovrà essere motivata;
- adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica;
- garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap. Coordinamento degli interventi

I. Il comune, promuove forme di collaborazione con altri enti locali e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n° 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune e non, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale faranno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap e i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n° 59, il comune si avvale della conferenza Stato-Autonomie locali, in particolare per:

- l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n° 498 e successive modificazioni;
- le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

I. Il comune, garantisce nelle forme che si riterranno più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, determinando l'indirizzo politico, sociale ed economico del comune, controllandone altresì l'attuazione.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.
4. Il consiglio comunale, nella prima seduta, che verrà convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti al consiglio comunale, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20.03.1967, n° 223
5. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
6. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
8. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione provvisoria e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti
9. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 11

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

- gli avvisi di convocazione del consiglio comunale, dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: -cinque giorni prima per le convocazioni da tenersi in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna della convocazione, non viene computato:
- nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad

opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

- prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escludendo il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:
 - n° 7 consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - n° 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
- richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o in chiusura della seduta;
- disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in caso di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

- per il gruppo di maggioranza il candidato consigliere scelto dai consiglieri appartenenti allo stesso gruppo di appartenenza;
- per i gruppi di minoranza i candidati consiglieri scelti dai consiglieri appartenenti agli stessi gruppi di appartenenza;
- nel caso di liste che abbiano eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative stabilite per il capo-gruppo.

3. Il consigliere comunale è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art.12

Sessioni del consiglio

1. Il consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono nei termini previsti dalla legge.

- per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
- per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e

della relazione previsionale e programmatica;

- per eventuali modifiche allo statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge.

2. I regolamenti, allorché sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, nel proprio senso, commissioni consultive permanenti, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.

2. La composizione e il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, il qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da due quinti dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni speciali, il segreto d'ufficio.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli

rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

7. Il sindaco e gli assessori, hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

8. Il regolamento stabilirà i casi in cui le sedute siano pubbliche.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e al designazione, per quanto possibile e compatibile con la presenza femminile in seno al consiglio comunale, sarà promossa la presenza di ambo i sessi. 3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 17

Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se

chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante

chiede risposta scritta.

3. Il sindaco dispone:

- se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

- se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

- se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità

Capo II

Sindaco e Giunta

Art. 18

Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 19

Linee Programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 10, debbono analiticamente contenere le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20

Vice Sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 21

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate

organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore

ogniqualevolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni, di cui ai precedenti commi devono essere fatte per

iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

Art. 22

La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e, da quattro assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di assessore dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 23

Competenze della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalle legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 24

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni dalla carica di assessore, sono presentate per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 25

Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce, con la propria attività amministrativa, l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazioni ed attuazione dei propri programmi gestionali, il comune assicura la piena partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n° 241.

6. Il comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e di altri enti o organizzazioni senza fini di lucro, nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi. Ne promuove lo sviluppo, il sostegno, la collaborazione ed assicura loro la partecipazione alla programmazione nonché il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

7. L'amministrazione mette a disposizione delle associazioni strutture, beni strumentali, contributi e servizi, secondo criteri e modalità predeterminati dalla legge e dal consiglio comunale. 8. Tali forme di sostegno sono riservate alle associazioni che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito albo, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Le modalità di iscrizione all'albo sono stabilite dal regolamento.

9. Annualmente la giunta rende pubblico un resoconto analitico delle associazioni o altro organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 26

Istituzione dei comitati di quartiere - frazione

1. Il comune promuove l'istituzione di quartiere e di frazione, quali organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale.

I comitati di quartiere o di frazione vengono consultati dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il rispettivo territorio nonché vengono interpellati per la formulazione di pareri consultivi o proposte in occasione dell'approvazione del bilancio comunale. possono inoltre rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi comunali.

2. L'attività e l'organizzazione dei comitati di quartiere o frazione sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

Art. 27

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia, appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- per la formazione di comitati e commissioni;

- per dibattere problemi;
- per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 28

Consultazioni

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 29

Istanze - Petizioni - Proposte

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale, relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il consiglio comunale e la giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della Medesima.

Art. 30

Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
 - favorirà la inclusione in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentati dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II

REFERENDUM

Art. 31

Azione referendaria

- I. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale e su questioni di rilevanza generale che riguardano la comunità

locale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- in materia di tributi locali e di tariffe;
- su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- su materie che sono state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio;
- norme statutarie e regolamentari del comune;
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
- designazioni e nomine di rappresentanti.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- il trenta per cento del corpo elettorale;
- il consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Art. 32

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplinerà le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento dovrà prevedere:

- i requisiti di ammissibilità;
- i tempi, -
- le condizioni di accoglimento;
- le modalità organizzative;
- i casi di revoca e sospensione;
- le modalità di attuazione.

Art. 33

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 34

Istituzione dell'ufficio

1. E' istituito nel comune l'ufficio del "difensore civico, quale garante del buon andamento,

dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale

degli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. L'azione del difensore civico tutela diritti e interessi dei cittadini in attuazione delle Leggi, del

presente Statuto e delle norme regolamentari.

4. Qualora il difensore civico venga a conoscenza di questioni di rilevanza penale, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 35

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Il consiglio, con apposito regolamento disciplinerà la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia, per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. l'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti, verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

3. Il regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art. 127 T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

4. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:

- coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- i membri del Parlamento, i consiglieri Regionali, Provinciali e comunali, -
- i membri dell'ufficio provinciale e regionale degli enti locali;
- gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal comune.

TITOLO IV

ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

Art. 36

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

1. E' istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio

comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindi giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento,

il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 37

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi, sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 38

Forme di partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. Nei procedimenti amministrativi che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini è garantita la partecipazione.

2. Non è ammessa la partecipazione alla formazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità, edilizia e polizia locale, adottati al fine di tutelare l'incolumità e la salute dei cittadini.

3. L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato per iscritto ai diretti interessati, ai soggetti che debbano intervenire in base a Legge o Regolamento ed inoltre agli altri soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

4. L'avvio deve essere notificato a ciascun destinatario, a meno che, per il numero di essi, si debba far luogo ad altre forme di pubblicità idonee.

5. Nell'avviso devono essere indicati:

- la struttura amministrativa competente;
- l'oggetto del procedimento promosso, -
- il responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso;
- le fasi del procedimento ed i tempi ad esse necessarie, anche se riguardanti altre Amministrazioni.

6. E' fatta salva la facoltà del comune di adottare provvedimenti cautelari, in caso di necessità ed urgenza senza preventivo avviso.

Art. 39

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n° 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi norma

legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n° 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- all'informazione del contribuente (art. 5);
- alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- alla remissione in termini (art. 9);
- alla tutela dell'affidamento e della buona fede agli errori del contribuente (art. 10);
- all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ'- ORGANI DI CONTROLLO

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 39, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione di detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 42

Forma di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di

opportunità sociale;

- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;
- a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, e del successivo art. 45, commi 2 e 3.

Art. 43

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti. 2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 44

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda: il consiglio di amministrazione; il presidente e il direttore.

- Il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

- Il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività commerciali o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione, comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità,

ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 45

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 del presente statuto, per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione, è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità, è nominato dall'organo competente, in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i

risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei riguardi delle istituzioni.

Art.46

Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 47

Concessione a terzi

I. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità

sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 48

Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione della giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 50

Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 51

Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e dell'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili,
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze, -attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 comma 4 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29, e dell'art. 89 T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 52

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett e), della legge 23 ottobre 1992, n° 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 53

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento e dell'efficienza ed efficacia dell'amministrazione e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1, sono correlati adeguati e organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali.

Art. 54

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 55

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante

contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

Segretario comunale - Direttore generale - Responsabili uffici e servizi

Art. 56

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle

norme di legge disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale. 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta

un'indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 57

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico

• ministeriale degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi

• dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni

amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- l'adozione di tutte le ordinanze con esclusione di quelle di cui all'art. 50, comma 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
- l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
- l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolamenti assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

6. E' data facoltà al sindaco di attribuire in tutto o in parte le funzioni di cui sopra al segretario comunale. A tal fine, verrà corrisposta una indennità aggiuntiva nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa.

Art. 58

Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi del giudizio per la rappresentanza del comune sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

- per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;
- per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del T. U. 18 agosto 2000 n° 267 sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

- sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;
- sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59**Violazioni di norme comunali - Sanzioni**

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1, non potrà essere fissato in misura inferiore a £. 60.000 ne superiore a £. 1.000.000.
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.
5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di £. 60.000 e massima di £. 1.000.000.

Art. 60**Violazione delle norme di legge -Sanzioni**

1. In tutti i casi in cui le norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune del quale le violazioni sono state commesse la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n° 267, se nominato ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 61**Modifiche dello statuto**

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 62**Abrogazioni**

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti con le norme del presente statuto sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 63

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.